

CASO DI MORALE

Parecchi sacerdoti mi scrivono, chiedendo una spiegazione e una soluzione morale dei casi, oggi frequenti, di oggetti ricercati e rinvenuti sotto le macerie delle case abbattute dalle incursioni aeree del nemico. Qualcuno domanda: « Non si tratta forse, alle volte, di oggetti abbandonati che sono del primo occupante? ». Qualche altro afferma in un caso persino l'ipotesi del tesoro.

Il caso è davvero attuale e ci dà l'occasione di rivedere e di rappresentare una pagina di teologia morale nel quadro della situazione di quest'ora grave e dolorosa.

1. — Dirò innanzi tutto che non si può parlare in nessun modo di una vera e legittima occupazione. Perchè questa sia un titolo legittimo di acquisto è necessario che l'oggetto sia di nessuno: l'occupazione, infatti, è l'apprensione della cosa *che è di nessuno*, con l'intenzione di farla propria. Ora, gli oggetti che sono sotterrati sotto le macerie, conservano sempre la relazione di dipendenza del padrone. Non si può infatti affermare, nè si può legittimamente presumere che il proprietario non abbia, nel caso, una ragionevole speranza di recuperare ciò che gli appartiene.

Si potrebbe sussumere: « Spesso il padrone della casa o gli inquinati lasciano come abbandonate la casa e le cose sepolte, senza iniziare le ricerche, gli scavi...: non si potrebbe allora seguire il ragionamento analogo che si fa per legittimare la prescrizione? In altre parole, l'inerzia del proprietario nell'esercitare il suo diritto, non può essere un titolo legittimo per appropriarsi di quegli oggetti? ».

E' facile rispondere che qui non si può applicare il principio della prescrizione acquisitiva, o usucapione, istituto giuridico costituito formalmente dalla legge civile, fondata su quella naturale: *sine possessione usucapio contingere nequit*. Per l'usucapione occorre il possesso legittimo della cosa, che si possiede in buona fede. Ora, nei casi dati, non si inizia per nulla affatto un possesso legittimo e in buona fede. Anche il gergo popolare e giornalistico definisce questi scavatori sotto macerie di case altrui: « sciacalli ».

Ma è vero poi che non viene esercitato il diritto suo da parte del legittimo proprietario, così che si può dire che egli abbandoni la cosa? Non ci pare per nulla affatto. Anzi, di solito i proprietari *segnano*, il loro diritto con segni esterni o patenti che indicano chiaramente la proprietà loro. Quando, poi, non apparissero questi segni, non si può affermare l'abbandono da parte del padrone: occorrerebbe sempre un segno positivo che mostri come il proprietario ha abbandonato quegli oggetti (consenso manifestato da lui a che si frughi sotto le macerie, gettito degli oggetti ecc.).

Del resto può essere che si frapponga un ostacolo tale che impedisca al padrone di esercitare il diritto suo o che renda a lui difficile la tutela dei propri interessi. Ma anche allora non si può presumere che il proprietario abbia abbandonato la speranza di recuperare ciò che è suo. Anche nel caso degli oggetti smarriti, il padrone non può esercitare

il suo diritto: eppure rimane sempre il padrone, nei limiti di tempo fissati dalla legge.

Può darsi che la negligenza o noncuranza del padrone arrivi ad un estremo tale che si possa e si debba presumere e concludere ch'egli ha abbandonato ciò che era suo. Ma nessun privato può determinare questo limite estremo: soltanto il legislatore, cui spetta regolare l'attività umana al bene comune, può determinare quel limite. Come la legge civile ha fissato leggi speciali sia a proposito di cose gettate in mare o di cose che il mare rigetta, sia a proposito di relitti di aeromobili (a. 933): così, in avvenire potrà analogamente fissare norme per alcuni casi che la dolorosa circostanza delle incursioni ha reso attuali.

2. — L'ipotesi del tesoro non si può regolarmente affacciare nei casi proposti. Infatti « Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere il proprietario » (a. 932). Il non potersi provare il padrone, è un elemento essenziale per la figura giuridica del tesoro: se si prova il padrone, non c'è lunghezza di tempo che infirmi il suo diritto di proprietà.

Potrebbe però verificarsi il caso del tesoro negli scavi fatti sotto le macerie: ritrovamento di un oggetto prezioso il quale dalle circostanze appaia che non fu collocato dal padrone della casa e che d'altra parte non può ritenersi come un frutto del fondo in cui si scava.

Allora si seguono le norme giuridiche: « Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, per metà spetta al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui » (a. 932).

3. — Ricordo soltanto che col consenso ragionevolmente presunto del padrone vi può essere l'obbligo di carità di raccogliere oggetti e cose altrui, che altrimenti si deteriorerebbero; quando ciò si può fare facilmente. Ma allora colui che raccoglie non si appropria, ma custodisce e conserva la cosa per il padrone dal quale ha diritto di essere ricompensato.

Sac. Dott. Don GRAZIOSO CERIANI

Professore nella Facoltà Teologica di Milano

Per nuove recentissime superiori disposizioni, siamo costretti a ridurre la periodicità della nostra « Rivista del Clero Italiano » da mensile a trimestrale.

Nel darne comunicazione ai nostri fedeli abbonati li assicuriamo che, grazie ad opportuni accorgimenti redazionali, cureremo che non abbiano a mancare loro quegli utili e pratici sussidi alla azione pastorale che costituiscono una delle più apprezzate caratteristiche della nostra Rivista.